

Provvedimento n. 68 del 14 febbraio 2018

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
- AL REGOLAMENTO ISVAP N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ, DI AUTORIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO E DELLE FUSIONI E SCISSIONI DI CUI AL TITOLO XIV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
- AL REGOLAMENTO ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E STRUTTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO, CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione

Le modifiche al **Regolamento ISVAP n. 38/2011** introducono nuove disposizioni per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata.

Il fondo utili

La regola di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che prevede l'attribuzione, alla chiusura del periodo di osservazione, delle plusvalenze realizzate e delle minusvalenze sofferte, non consente all'impresa di accantonare gli utili ottenuti in periodi economici favorevoli per attribuirli agli assicurati in periodi meno favorevoli. L'attribuzione di tutte le plusvalenze al rendimento della gestione separata nell'anno stesso di realizzo può determinare, inoltre, per gli assicurati facenti parte della gestione separata in quell'anno, il riconoscimento di un rendimento di entità sproporzionata rispetto a quello riconosciuto, in futuro, ai contratti esistenti o a quelli stipulati successivamente.

In sintesi, la previgente disciplina per il calcolo del tasso medio di rendimento, che riconosceva unicamente tale modalità di calcolo, non consentiva – in alcuni contesti di mercato – il pieno rispetto del principio che richiede alle imprese di garantire nel tempo un'*equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata* (Regolamento 38/2011, articolo 4).

Le modifiche introdotte consentono alle imprese di prevedere, **per i nuovi contratti**, modalità di determinazione del tasso medio di rendimento che tengano conto dell'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate in un apposito "*fondo utili*". Tale fondo ha natura di riserva matematica e concorre interamente alla determinazione del tasso medio

di rendimento in un tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette sono state accantonate.

Le nuove regole di determinazione del tasso medio di rendimento potranno essere introdotte anche per le gestioni separate già costituite alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento. Tuttavia le medesime si applicheranno solo ai contratti stipulati successivamente alle modifiche dei regolamenti delle gestioni separate. In una medesima gestione separata potranno, pertanto, coesistere contratti ai quali si applicano due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento (a seconda che nelle rispettive condizioni contrattuali sia previsto o meno il fondo utili).

Nei casi di coesistenza in una stessa gestione separata di “coorti” di assicurati le cui prestazioni si rivalutano in base a tassi di rendimento determinati con regole differenti (con e senza fondo utili) il regolamento individua le modalità per la determinazione delle plusvalenze nette realizzate accantonabili al fondo utili.

Trattamento degli strumenti derivati

Le previgenti disposizioni del Regolamento n. 38/2011 obbligavano le imprese a tener conto, nella determinazione del risultato finanziario della gestione separata, degli utili e delle perdite conseguiti nel periodo di osservazione a seguito dell'utilizzo di strumenti finanziari derivati, anche nei casi in cui le rinegoziazioni periodiche infra-annuali sono parte di una strategia documentata. Il Provvedimento normativo di modifica del Regolamento n. 38/2011 introduce la possibilità di avvalersi di una deroga contabile per consentire di sospendere la contabilizzazione degli utili e delle perdite derivanti dalla negoziazione periodica (tipicamente infra-annuale) di particolari tipologie di strumenti derivati, prevedendo l'accantonamento dei proventi netti in una posta rettificativa del risultato finanziario di ciascun periodo di osservazione della gestione separata fino alla data di chiusura dell'operazione.

La deroga consente di associare all'utilizzo di strumenti derivati su titoli iscritti nella gestione separata, effetti sul rendimento della gestione stessa, correlati alla durata della strategia utilizzata anziché alla durata dello strumento finanziario derivato, qualora lo stesso sia parte di una strategia documentata e approvata dall'organo amministrativo.

L'esercizio della deroga è accompagnato da presidi di *governance* e di tutela del consumatore che includono: (i) formalizzazione della decisione e valutazione preventiva di ogni strategia da parte dell'organo amministrativo; (ii) predisposizione di una dettagliata documentazione relativa alla contabilizzazione di ciascuna operazione; (iii) evidenza dell'operazione nel libro mastro della gestione separata; (iv) verifica, da parte di una società di revisione, della correttezza del calcolo del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento

Ove esercitata dall'impresa, la deroga introdotta comporta, l'applicazione di una regola di determinazione del tasso medio di rendimento diversa da quella sinora prevista, regola che esplicherà i suoi effetti su tutti i contratti collegati alla gestione separata. Le imprese che intendono avvalersi della citata deroga anche per le gestioni separate già costituite dovranno, pertanto, prevedere una modifica del vigente Regolamento della gestione separata, da attuare previa delibera dell'organo amministrativo, nonché l'invio di un'apposita comunicazione ai titolari di contratti già in essere. Tale comunicazione, da trasmettere al contraente con congruo anticipo rispetto all'effettiva efficacia della modifica, deve contenere la chiara evidenza della modifica introdotta al fine di consentirgli di effettuare una scelta libera e pienamente consapevole tra la possibilità di accettare la modifica o, all'opposto, di

esercitare il diritto di riscatto senza oneri o il trasferimento ad altra gestione, anch'esso senza oneri.

oooooo

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni del Regolamento 38/2011 modificate dal Provvedimento.

Il **Titolo I** contiene le disposizioni che modificano le definizioni per prevedere il “*fondo utili*” (**art. 2**) e quelle che specificano: **a)** che la gestione separata può prevedere due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento per la rivalutazione delle prestazioni dei contratti ad essa collegati, a seconda che sia stato costituito o meno un fondo utili; **b)** che nell’ambito della stessa gestione separata l’impresa può prevedere la coesistenza di contratti ai quali si applicano le due citate regole (**art. 4-bis**).

Il **Titolo II** disciplina i criteri per la costituzione e l’amministrazione della gestione separata, prevedendo gli specifici adempimenti in capo all’organo amministrativo nei casi di costituzione del fondo utili (**art. 5**). Il titolo, inoltre, contiene le previsioni che devono essere presenti nel regolamento delle gestioni separate con fondo utili (**art. 6**).

Il **Titolo III**, dedicato alle regole sull’amministrazione e la gestione, prevede ora un Capo I contenente i criteri di movimentazione del fondo utili. Quest’ultimo concorre alla determinazione del rendimento della gestione separata di riferimento entro un tempo massimo di 8 anni dal momento in cui le plusvalenze sono state via via accantonate (**art. 7-bis**). Tale termine tiene conto della durata media dei contratti, ma trattandosi di un termine massimo, le imprese nel regolamento della gestione separata possono anche prevederne uno inferiore. Nel Capo I sono, inoltre, previste le regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata con attribuzione del fondo utili, anche per l’ipotesi di gestione separata che accolga congiuntamente le risorse di contratti le cui prestazioni si rivalutano con tassi medi di rendimento determinati secondo le due regole di calcolo consentite (**art. 7-ter**). Sempre nell’ambito del Titolo III è, inoltre, introdotto un Capo II, dedicato al trattamento degli strumenti derivati per strategie di copertura, che introduce - previa delibera dell’organo amministrativo - una deroga alla regola di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata, applicabile qualora l’impresa ricorra a strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione con scadenze inferiori ai titoli oggetto della strategia). In tal caso è consentito rinviare l’attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura dell’operazione (**art. 7-quater**). Il Capo III, infine, racchiude gli articoli in materia di attività della gestione separata (**artt. 8, 9, 10**).

Il **Titolo IV** introduce modifiche alla previsione concernente le verifiche contabili che dovranno presidiare il corretto funzionamento del fondo utili, con particolare riferimento al corretto accantonamento delle plusvalenze e alla corretta attribuzione al risultato finanziario della gestione separata (**art. 11**).

Nel **Titolo V** sono, quindi, introdotti i necessari adattamenti alle norme concernenti i documenti obbligatori (**artt. 12 e 13**), con la specifica previsione dell’ indicazione di due diversi tassi medi di rendimento nel caso di coesistenza, nell’ambito di una medesima gestione separata, di contratti con differente regola di calcolo del rendimento (**art. 13**).

Anche le disposizioni concernenti le comunicazioni all'IVASS di cui al **Titolo VI** risultano modificate, per tenere conto della necessità di comunicare all'Istituto le notizie relative al fondo utili (**art. 14**).

Nel **Titolo VII**, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, è introdotto un articolo che prevede gli adempimenti a carico delle imprese che intendano offrire, su gestioni separate esistenti alla data di entrata in vigore del Provvedimento, contratti con rendimento determinato tenuto conto della movimentazione del fondo utili, con particolare riferimento all'obbligo di modificare i regolamenti delle gestioni separate e il libro mastro (**art 14-bis**). Vi sono, inoltre, specifiche previsioni circa l'informativa da rendere ai contraenti di contratti già in essere in ordine alle modifiche eventualmente apportate al regolamento della gestione separata, per iscritto ovvero attraverso le aree riservate dei siti internet delle imprese (**art. 14-ter**), nonché in ordine agli adempimenti a carico delle imprese che utilizzano la deroga concessa per i derivati di copertura, con particolare riferimento alle comunicazioni ai contraenti preesistenti e all'attribuzione agli stessi del diritto di riscatto ovvero di trasferimento ad altra gestione separata in entrambi i casi senza oneri (**art. 14-quater**). Da ultimo è introdotto un articolo che regola la tempistica per la trasmissione informatica delle nuove informazioni (**art. 14-quinquies**).

Valutazione di impatto

Trattandosi di atto regolatorio volto ad introdurre strumenti di flessibilità gestionale che rappresentano, per i destinatari delle norme, non già degli obblighi, ma delle mere facoltà, l'analisi di impatto della presente regolamentazione è stata omessa ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), del Regolamento IVASS n. 3/2013, non comportando quest'ultima apprezzabili costi aggiuntivi per i destinatari della norma. Gli obblighi a carico delle imprese che comportano costi, infatti, sono del tutto eventuali e conseguono unicamente all'esercizio della facoltà ivi concessa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, si rappresenta, in ogni caso, che la regolamentazione in discussione ha considerato la prolungata fase di bassi tassi di interesse che, comprimendo i margini di rendimento sui nuovi investimenti contribuisce a rendere più onerosa la gestione dei prodotti tradizionali garantiti.

La modifica regolamentare tutela gli assicurati attraverso la previsione dei citati presidi.

oooooo

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 14/2008 E AL REGOLAMENTO ISVAP N. 22/2008

Regolamento n. 14/2008

Il Regolamento n. 14/2008 è modificato per disciplinare le fusioni tra gestioni separate in presenza del fondo utili (articolo 34).

Regolamento n. 22/2008

Il Regolamento n. 22/2008 è modificato per prevedere la rilevazione nel bilancio civilistico, con evidenza separata nell'ambito delle riserve matematiche, della Riserva fondo utili. Le disposizioni sul rendimento prevedibile sono inoltre estese ai



contratti le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento determinato tenuto conto della movimentazione del fondo utili. Sono previsti specifici adempimenti in capo alla funzione attuariale, in analogia a quelli previsti per le riserve aggiuntive.